



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 12/02/2026

OGGETTO: SARTIGLIA 2026. DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICO, SPARO PETARDI, SCOPPIO MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE

Il Sindaco

tenuto conto che:

1. in occasione della manifestazione Sartiglia 2026, visto il numeroso afflusso di persone che affollano le vie e piazze della città interessata dalla manifestazione, non è consentito sparare petardi, scoppiare mortaretti, lanciare razzi e accendere fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnicici;
2. l'accensione di fuochi d'artificio, provoca serie conseguenze negative in particolare per i cavalli che sono impegnati nella manifestazione equestre, generando in essi reazioni imprevedibili difficilmente controllabili, oltre che spavento e perdita di orientamento, con la conseguenza di esposizione al rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
3. tale attività inoltre sarebbe causa di disagio e lamentele da parte dei cittadini per l'uso incontrollato di artifici pirotecnicici e oggetti similari senza l'adozione delle precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
4. il rumore elevato provocato dagli scoppi creerebbe, in soggetti deboli quali i bambini, persone anziane, ammalati e animali, reazioni di disagio psico-fisico;

considerato che esiste un oggettivo pericolo anche a carico dell'utilizzatore di petardi ammessi alla vendita al pubblico, e trattandosi di materiali esplosivi, possono potenzialmente provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

visto l'articolo 54, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 6, Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008 numero 125, che attribuisce espressamente al Sindaco, il potere di adottare provvedimenti di sicurezza pubblica urbana al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli, previa comunicazione al Prefetto;

dato atto che preventivamente è stata comunicato preventivamente la presente ordinanza al Signor Prefetto;

ordina

su tutto il territorio comunale, dalle ore 08:00 del 14 febbraio 2026 e sino alle ore 08:00 del 18 febbraio 2026, il divieto, a chiunque, di accensione, esplosione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnicici, cosiddetti *botti*, di qualsiasi tipo;

informa

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis, Decreto Legislativo 267/2000, da € 25,00 a € 500,00;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune;

dispone

che la presente ordinanza venga:

1. pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, e trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale e al Comando Stazione di Oristano dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Oristano della Guardia di Finanza ed al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
2. inserita con il dovuto risalto nell'area notizie del Sito Istituzionale e nei *Social Network* ufficiali del Comune di Oristano;
3. comunicata agli organi di stampa;

demandata

alle Forze dell'Ordine, il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Sindaco
Sanna Massimiliano / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)